

(N. 1923)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato**

(MARCORA)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(ANDREATTA)

e col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(LA MALFA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 GIUGNO 1982

Proroga del termine per gli interventi della GEPI ai sensi della legge 28 novembre 1980, n. 784, contenente norme per la ricapitalizzazione della GEPI, e del termine di cui al sesto comma dell'articolo 1 della stessa legge

ONOREVOLI SENATORI. — Con l'articolo 1 della legge 28 novembre 1980, n. 784, e con le conseguenti delibere del CIPI in data 29 gennaio 1981 e 28 febbraio 1981 alla GEPI è stato assegnato il compito di promuovere iniziative produttive idonee a consentire il reimpiego dei lavoratori di aziende individuate dai predetti provvedimenti del CIPI, i quali, alla stregua del quinto comma dell'articolo 1 della citata legge n. 784, hanno altresì determinato in 9.500 il numero dei lavoratori da reimpiegare. All'uopo, è previsto l'intervento, sino a 18 mesi dalla data delle citate delibere del CIPI, della cassa integrazione speciale per i lavoratori dell'industria.

Attualmente, dopo circa un anno di operatività dei meccanismi previsti dalle citate disposizioni della legge n. 784 ed approssimata ormai la scadenza dell'intervento della cassa integrazione speciale, è possibile un primo consuntivo dell'attività della GEPI per il reimpiego dei lavoratori individuati ai sensi delle summenzionate delibere del CIPI: sono state deliberate iniziative produttive, la cui attuazione ha consentito il reimpiego di 2.333 lavoratori; concrete possibilità di reimpiego sussistono per 333 lavoratori, mentre avanzati contatti sussistono per il reimpiego di altri 665 lavoratori; ulteriori contatti sono

stati impostati per il reimpiego di altri 2.070 lavoratori.

Va, tuttavia, considerato che la definizione delle iniziative produttive avviate dalla GEPI per il reimpiego dei lavoratori, siccome previsto dalle richiamate disposizioni, non potrà essere attuata entro il termine di durata dell'intervento della cassa integrazione speciale, termine che scadrà il prossimo 29 settembre dell'anno in corso: da un lato, infatti, la GEPI deve operare mediante la promozione di iniziative industriali sostitutive, prescindendo dalla possibilità di utilizzare immobili e macchinari delle aziende in crisi contemplate dalle delibere del CIPI — ciò, sia per obsolescenza degli impianti, sia per ostacoli frapposti dalla proprietà, sia per il sopravvenire di procedure concorsuali — e, d'altra parte, la GEPI può procedere soltanto se siano disponibili *partners* propensi all'investimento, pur in presenza di condizioni obiettivamente difficili, quali l'ubicazione delle aziende in crisi in zone di modesta industrializzazione con carenza pressochè totale di infrastrutture adeguate e la limitata riconvertibilità della mano d'opera da reimpiegare, costituita prevalentemente da lavoratori non qualificati.

Il concorrere, quindi, delle suddette condizioni ha ritardato la definizione del compito affidato alla GEPI dalla legge n. 784 e, d'altra parte, giustificato la prosecuzione delle attività programmate od in corso di attuazione da parte della GEPI medesima: è, tuttavia, necessario prorogare il termine di durata dell'intervento della cassa integrazione speciale, onde consentire, mediante il reimpiego dei lavoratori ancora disponibili, la prosecuzione e la definizione delle iniziative industriali contemplate dal richiamato articolo 1 della legge n. 784.

L'esperienza applicativa della legge n. 784 ha, inoltre, evidenziato l'esigenza di consentire al CIPI di intervenire riguardo all'individuazione delle imprese in crisi, nei confronti delle quali promuovere le iniziative di reimpiego contemplate dalle citate disposizioni della legge n. 784: all'uopo, con l'articolo 1 del presente disegno di legge, il CIPI, entro 60 giorni dall'entrata in vigore delle nuove norme che si propongono, dovrà definire i casi in cui la GEPI è autorizzata a costituire società aventi per oggetto la promozione delle iniziative produttive occorrenti per il reimpiego dei lavoratori delle aziende in crisi, indicando espressamente le aziende tra quelle localizzate nel territorio dei Comuni dell'Italia centrale contemplati dall'articolo 1 della legge 22 luglio 1966, n. 614, ed aventi un numero di addetti non inferiore a 500. Con l'articolo 2 del disegno di legge, il ricorso all'intervento della cassa integrazione speciale potrà essere prorogato sino al 31 dicembre 1983, al fine, come già detto, di consentire — quando ne ricorrano i presupposti e l'opportunità — la prosecuzione e la definizione delle iniziative produttive da parte della GEPI per il reimpiego dei lavoratori delle aziende in crisi.

L'articolo 3 definisce le forme di conferimento della provvista dei fondi occorrenti per il trattamento di cui al presente disegno di legge.

L'articolo 4 del disegno di legge, infine, prevede la copertura per il 1982 dell'onere finanziario derivante dalle disposizioni del disegno di legge, onere finanziario stimato in 40 miliardi, rinviando alla legge di bilancio per il 1983 la quantificazione della spesa e la relativa copertura nel predetto anno.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Il termine per la definizione, con delibera del CIPI, dei casi nei quali la GEPI è autorizzata a costituire società aventi per oggetto la promozione di iniziative idonee a consentire il reimpiego di lavoratori delle aziende di cui all'articolo 1 della legge 28 novembre 1980, n. 784, è riaperto e fissato al sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La GEPI è autorizzata a promuovere le iniziative di cui al comma precedente anche nei confronti di aziende, espressamente indicate dal CIPI con propria delibera da adottarsi entro il termine fissato nello stesso comma, le quali siano localizzate nel territorio di Comuni dell'Italia centrale compresi nei territori depressi delimitati ai sensi dell'articolo 1 della legge 22 luglio 1966, n. 614, ed abbiano un numero di addetti non inferiore a cinquecento.

Art. 2.

Il trattamento, previsto dal sesto comma dell'articolo 1 della legge 28 novembre 1980, n. 784, è esteso a favore dei lavoratori dipendenti delle aziende di cui al secondo comma del precedente articolo 1 ed è prorogabile fino al 31 dicembre 1983.

Art. 3.

Le somme, occorrenti per la corresponsione del trattamento di cui al precedente articolo 2, affluiscono alla contabilità separata per gli interventi straordinari della gestione ordinaria della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria.

Art. 4.

All'onere di lire 40 miliardi, derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1982, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Fondo investimenti ed occupazione ».

All'onere relativo all'anno 1983 si provvederà con apposita norma da inserire nella legge di bilancio per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.